

# RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO

Relatore: avv. Maria Teresa Saporito

CAMERA PER I MINORI DI SALERNO ANNA AMENDOLA

*Salerno, 27 maggio 2010*

## LA FILIAZIONE NATURALE

- *L'acquisto dello status di figlio naturale riconosciuto :*
- per atto volontario del genitore
- in forza di una sentenza

## **IL RICONOSCIMENTO SPONTANEO**

- *atto personale, unilaterale, spontaneo ed irrevocabile del genitore, da effettuarsi:*
- nell'atto di nascita
- nell'apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento nelle forme indicate nell'art. 254 c.c.
- in un atto pubblico
- in un testamento
- nella dichiarazione di nascita presso la struttura in cui e' avvenuta la nascita

- *Il riconoscimento da parte di entrambi i genitori può essere:*
- contestuale
- avvenire in momenti diversi – *riconoscimento tardivo o secondo riconoscimento*

## *riconoscimento tardivo o secondo riconoscimento*

- consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio
- rifiuto del consenso

*morte del genitore che per primo ha riconosciuto e altri impedimenti .*

■ **morte**

■ **incapacità**

■ **irreperibilità**

■ **decadenza dalla potestà genitoriale**

■ **Inerzia**

## *Il riconoscimento del figlio ultrasedicenne*

- **2° co. dell'art. 250 c.c.**


l'ultrasedicenne deve prestare **il proprio assenso** al riconoscimento effettuato dal genitore

# I figli non riconoscibili

## •i figli incestuosi

- - i figli di genitori infrasedicenni (art. 250, 2° co., c.c.);
- i minori in stato di abbandono, per i quali siano intervenuti la dichiarazione di adottabilità, e l'affidamento preadottivo.
- il riconoscimento in contrasto con lo status di figlio legittimo, o legittimato, in cui la persona si trova (art. 253 c.c.), nonché in contrasto con lo status di figlio naturale riconosciuto

# LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' NATURALE artt. 269 ss c.c.



**Possono intervenire**

- a) i discendenti**
- b) l'altro genitore**

riguardo al figlio l'azione è imprescrittibile ,  
per i suoi discendenti vige un termine – di decadenza - di due  
anni dalla morte di lui per promuovere l'azione

# LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' NATURALE artt. 269 ss c.c.- segue

legittimazione  
passiva

- a) **preteso genitore naturale**
- b) **suoi eredi**

**Possono intervenire**

**a) gli eredi degli eredi**

**b) i parenti, anche di grado piu` prossimo, che pero` non siano eredi**

**c) gli aventi causa a titolo particolare, sia esso inter vivos o mortis causa**

## Tribunale ordinario:

- *Il giudizio ha natura contenziosa*
- *si introduce con citazione*
- *si svolge nelle forme del rito ordinario*
- *è parte anche il P.M*

## Tribunale per i Minorenni

- *Il giudizio ha natura contenziosa*
- *si introduce con ricorso*
- *si svolge nelle forme del rito camerale*
- *è parte anche il P.M*

Competenza per territorio: **foro delle persone fisiche**

## **Il procedimento si conclude con sentenza**

- *natura dichiarativa*
- *fa sorgere lo status di figlio naturale con efficacia ex tunc*
- *provvedimenti che ritiene utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio*
- *risarcimento per i danni non patrimoniali*

## *l'attribuzione del cognome*

- al **figlio maggiorenne** spetta la scelta sull'assunzione o meno del cognome paterno, in aggiunta o in sostituzione a quello materno ;
- Per il **figlio minorenni** decide giudice circa l'assunzione del cognome del padre ;

# impugnazione del riconoscimento

- per difetto di veridicità del riconoscimento (art. 263)
- per violenza (art. 265)
- per incapacità derivante da interdizione giudiziale (art. 266) .

# **l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità**

## **La legittimazione attiva :**

Il riconoscimento può essere impugnato per del difetto di veridicità (1° co.) :

- dall'autore del riconoscimento
- da colui che è stato riconosciuto o , se dichiarato interdetto, dal suo tutore
- da chiunque vi abbia interesse, anche morale, e quindi l'altro genitore
- dal vero genitore il quale deve provare la sua qualità
- dal P.M. quando sia iniziata l'azione penale ai sensi dell'art. 495 cp
- dai parenti e dagli eredi del presunto genitore, ai donatari e ai legatari soggetti all'azione di riduzione
- dal giudice minorile, ai sensi dell'art. 74 della l. 84/1983

## La legittimazione attiva - segue

- **minore di età o all'interdetto**

il T.M., su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale;

- **inabilitato o emancipato** l'impugnazione può essere proposta dall'interessato con l'assistenza del curatore ;

- **beneficiario dell'amministrazione di sostegno** può invece proporre l'impugnazione senza la necessità di assistenza

## la legittimazione passiva

- La legittimazione passiva spetta :
- -se l'azione è promossa dal riconosciuto **all'autore del riconoscimento** ;
- -se l'azione è promossa dall'autore del riconoscimento **al figlio riconosciuto e se minore al curatore speciale all'uopo nominato**
- -se l'azione è promossa da un terzo **all'autore del riconoscimento e al figlio riconosciuto che sono litisconsorzi necessari**

## Tribunale ordinario (anche quando si tratta di minori):

- *Il giudizio ha natura contenziosa*
- *si introduce con citazione*
- *si svolge nelle forme del rito ordinario*
- *è parte anche il P.M*

Competenza per territorio: **foro delle persone fisiche**

## Tribunale per i Minorenni – proc. ex art. 264 2° comma c.c.

- *Il giudizio ha natura non contenziosa*
- *si svolge nelle forme del procedimento di volontaria giurisdizione*
- *è parte anche il P.M*

Competenza per territorio: luogo in cui si trova il minore

# disconoscimento di paternità - art. 235 c.c.

le condizioni affinché possa essere proposta:

- - la nascita del figlio
- - l'esistenza di un titolo attribuyente lo *status* di figlio legittimo

(Segue) *Casi di disconoscimento di paternità*

ex art. 235 c.c., l'azione di disconoscimento è consentita in presenza di tre eventi :

- mancanza di coabitazione;
- impotenza;
- adulterio e celamento della gravidanza o della nascita

(Segue) **disconoscimento di paternità**

**La legittimazione attiva :**

- presunto padre
- figlio maggiorenne
- madre
- curatore speciale del minore che ha compiuto i sedici anni
- pubblico ministero, per il minore di età inferiore
- nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti o gli ascendenti
- nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti

(Segue) *disconoscimento di paternità*

La legittimazione passiva spetta :

- presunto padre, madre e figlio ;
- -se una delle parti è minore o interdetta a un curatore nominato dal giudice
- -se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato a un curatore nominato dal giudice

(Segue) La legittimazione passiva

Se uno dei contraddittori necessari muore l'azione non deve essere proposta nei confronti degli eredi, ma delle persone indicate nell'art. 246 c.c. e cioè

- 1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti;
- 2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti

In loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice

## ***Termine per la proposizione dell'azione***

- L'azione è soggetta ai termini di decadenza previsti dall'[articolo 244](#) del Cc
- **sei mesi per la madre**, decorrenti dalla nascita o da quando la medesima viene a conoscenza che il marito è affetto da impotenza a generare;
- **un anno per il padre**, decorrenti dalla nascita o da quando viene a conoscenza della nascita, ovvero da quando viene a conoscenza dell'adulterio della moglie o della propria impotenza a generare;
- **un anno per il figlio**, decorrente dalla data in cui diviene maggiorenne o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che possono giustificare l'azione.

## Tribunale ordinario (anche quando si tratta di minori):

- *Il giudizio ha natura contenziosa*
- *si introduce con citazione*
- *si svolge nelle forme del rito ordinario*
- *è parte anche il P.M*
- *decide in composizione collegiale*

Competenza per territorio: **foro delle persone fisiche**

## DISCONOSCIMENTO E RICONOSCIMENTO E FECONDAZIONE ASSISTITA ETEROLOGA

Legge 40/2004 articolo 9 sancisce il divieto

- in caso di figlio "legittimo", dell'azione di disconoscimento della paternità ex articolo 235 nn. 1 e 2 del Cc,
- per il caso di figlio "naturale" della impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità